



18965.15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 18862/2009

SEZIONE LAVORO

Cron. 18865

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. LUIGI MACIOCE

- Presidente - Ud. 01/07/2015

Dott. ENRICA D'ANTONIO

- Consigliere - PU

Dott. DANIELA BLASUTTO

- Rel. Consigliere -

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI

- Consigliere -

Dott. FABRIZIO AMENDOLA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18862-2009 proposto da:

CM

BA

SM

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 2, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO
CIOCIOLA, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLO
STOLZI, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

2015

2980

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO, in persona
del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall'avvocato ANDREA PETTINI, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

nonchè contro

SL , FM ;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 935/2008 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 05/08/2008 R.G.N. 308/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/07/2015 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;

udito l'Avvocato STOLZI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CM , BA e SM , dipendenti della Provincia di Grosseto, hanno adito il Giudice del lavoro al fine di fare accertare il loro diritto a ricoprire i posti dell'Ufficio Stampa a far data dal 2001, previa eventuale riqualificazione professionale ai sensi della legge n. 150/2000, e di ottenere la condanna della Provincia di Grosseto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata preposizione e dalla mancata riqualificazione professionale, nonché per ottenere, in relazione al periodo 1998/2001, durante il quale gli stessi furono gli unici addetti al preesistente Ufficio stampa e relazioni con il pubblico, il C con mansioni di responsabile e gli altri con funzioni di supporto, la condanna dell'Amministrazione provinciale al pagamento delle differenze retributive tra la qualifica dai medesimi posseduta e quella superiore rivendicata.

Il Tribunale adito ha respinto ogni domanda per le seguenti ragioni:

- i ricorrenti avevano rivendicato il diritto ad essere "confermati" nelle funzioni dell'Ufficio Stampa, istituito ai sensi della legge n. 150/2000, per avere svolto dal 1998 al 2001 le attività di informazione e comunicazione istituzionale, ma, pure ipotizzando che l'art. 6, comma 2, di tale legge avesse previsto un vero e proprio diritto del personale di ruolo alla conferma nelle funzioni svolte in precedenza, i ricorrenti erano stati addetti ad un ufficio promiscuo (Relazioni con il pubblico e Stampa), per cui non potevano rivendicare il diritto ad essere preferenzialmente assegnati all'Ufficio Stampa anziché all'Ufficio relazioni con il pubblico, pure istituito ai sensi della stessa legge, ed anche in considerazione del fatto che l'insieme della attività elencate nel ricorso erano tipiche della comunicazione rivolta ai cittadini, piuttosto che della comunicazione di massa; inoltre la Legge n. 150/2000 esige che all'Ufficio Stampa sia addetto personale iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti, requisito non posseduto dai ricorrenti;
- non poteva trovare accoglimento neppure la domanda diretta al riconoscimento di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori nel periodo 1998/2001, in quanto le attività svolte dal C erano riconducibili alla cat. C e non alla superiore cat. D, rivendicata, e, del pari, anche gli altri due ricorrenti, subordinati al primo, erano stati correttamente inquadrati in B.1 e in B.2; che, in particolare, il C era privo dei requisiti richiesti dalla cat. D e precisamente sia del titolo di studio, sia della esperienza pluri-specialistica, sia di una professionalità riconducibile al novero delle figure elencate nella declaratoria del superiore livello.



L'appello proposto dai dipendenti pubblici è stato respinto dalla Corte di appello di Firenze sulla base dei seguenti argomenti:

- con la legge n. 150 del 2000 il legislatore, nel disciplinare le attività di informazione e di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni (art. 1, co.1 e 4), ha previsto la costituzione necessaria dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico (art. 8) ed ha contemplato altri uffici, che completano l'attività di comunicazione e di informazione, la cui esistenza è solo facoltativa, stabilendo che l'organo di vertice della amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno (art. 7), e che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co.2, d.lgs. n. 29/1993 possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa (art. 9);
- il regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 422/2001), all'art. 6, occupandosi della fase di prima applicazione, ha stabilito che "le amministrazioni possono confermare l'attribuzione delle funzioni di comunicazione di cui all'art.2 e di informazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, al personale dei ruoli organici che già svolgono tali funzioni. La conferma può essere effettuata anche se il predetto personale è sfornito di titoli specifici previsti per l'accesso e, relativamente all'esercizio delle funzioni di informazione, in mancanza, del requisito professionale della iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti";
- da tale normativa si desume che la costituzione dell'ufficio stampa non è obbligatoria e che, qualora l'amministrazione intenda istituirlo, non ne deriva alcun obbligo per la stessa di preporvi il personale che precedentemente aveva svolto funzioni analoghe od anche sovrapponibili, essendo stato previsto che nella fase di prima applicazione l'amministrazione aveva solo la facoltà di operare tale riconferma, così indicando un'attività completamente libera sia nell' "an" che nel "quomodo"; conseguentemente nessun diritto potevano vantare i ricorrenti ad essere preposti all'Ufficio Stampa, restando la scelta datoriale di avvalersi di collaboratori esterni insindacabile dal giudice di merito;
- infondata era anche la pretesa avente ad oggetto le rivendicazioni relative al periodo anteriore: i ricorrenti erano assolutamente privi di una professionalità specialistica relativa alla funzione dell'informazione ed anzi erano "portatori di un'esperienza del tutto incongrua con il contenuto dell'attività di quell'ufficio..."; la cat. D, rivendicata dal C, presuppone il possesso di conoscenze pluri-specialistiche di rango elevato, la cui base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea, della quale il ricorrente era entrato in possesso solo in corso di giudizio; il profilo più prossimo a quello prospettato dal ricorrente, quello del giornalista pubblicista, è indicativo di una



professionalità che si acquisisce, alla stregua della relativa disciplina di settore, dopo una pluriennale esperienza e un rilevante numero di pubblicazioni e, quand'anche (in via di ipotesi) risultassero idonee allo scopo tutte le attività elencate nel ricorso introduttivo, tale professionalità potrebbe ritenersi acquisita dal C solo "in limine" rispetto al periodo rivendicato e quindi insufficientemente ai fini dell'accoglimento della domanda; dunque, non poteva ^{Vittorelli}raggiunta la prova che le mansioni svolte fossero in prevalenza, ossia in misura rilevante ex art. 2103 c.c., diverse da quelle previste dalla cat. C, la cui declaratoria contrattuale prevede, tra l'altro, lo svolgimento di attività di relazioni esterne con altre istituzioni, relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e attività negoziale, ossia un insieme di attività in cui era pienamente riconducibile l'attività svolta dal C e dal gruppo da lui diretto fino alla ristrutturazione del 2001; la rivendicazione della superiore categoria da parte degli altri due appellati era costruita come effetto di una sorta di trascinalimento rispetto al riconoscimento di quella maggiore del C; a tali conclusioni era possibile pervenire sulla base delle allegazioni di dati di fatto sostanzialmente pacifici in causa.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i dipendenti formulando cinque motivi di ricorso, cui resiste l'Amministrazione provinciale di Grosseto con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia violazione della legge n. 150 del 2000, artt. 6, 8 e 9; violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 29/93, per avere la sentenza sostanzialmente ritenuto che non vi fosse un obbligo per la P.A. di istituire un ufficio stampa. Al contrario, la legge n. 150/2000 ha imposto alle PP.AA. il riassetto delle funzioni di informazione e comunicazione prevedendo in sintesi che le funzioni di informazione afferissero all'Ufficio Stampa, mentre quelle di comunicazione all'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Con riferimento agli uffici destinati alle attività di informazione, l'uso, nella legge 150/2000, del verbo "potere" non deve intendersi come mera facoltà di istituzione, ma nel senso della previsione della possibilità di attuazione in forme diverse da parte delle varie Amministrazioni, a seconda delle proprie risorse. Si chiede dunque se, ai sensi degli artt. 6, 8 e 9 L. n. 150/2000, vada riconosciuto l'obbligo delle Amministrazioni pubbliche di distinguere le attività di informazione e di comunicazione e di destinare apposite strutture allo svolgimento di tali attività.

Con il secondo motivo si censura la sentenza per falsa applicazione degli artt. 4, 6 e 9 legge n. 150/2000 e dell'art. 6 d.P.R. 422/2001; falsa applicazione dell'art. 7 d.lgs. 



n. 29/93, come modificato dall'art. 5 d.lgs. n. 546/93 e dell'art. 110 T.U. enti locali. Si deduce che, dalla lettura di tali norme, in combinato disposto, una volta istituito l'ufficio stampa di cui alla Legge n. 150/2000, in sede di prima applicazione, non vi è una facoltà ma un vero e proprio obbligo della P.A. di confermare nell'ufficio il personale di ruolo che già svolgeva le relative funzioni e, poiché nella specie tutte le attività di informazione e di comunicazione erano svolte all'interno dell'unico Ufficio stampa e relazioni con il pubblico al quale erano stati preposti dal 1998 al 2001 i ricorrenti, quali unici addetti, i medesimi avevano diritto ad essere riconfermati nel neo-istituito Ufficio Stampa, anche se sprovvisti di titoli specifici previsti per l'accesso, previa frequenza dei corsi di riqualificazione. Si formula il corrispondente quesito di diritto, con cui si chiede se, con specifico riferimento alle attività di informazione, ai sensi degli artt. 4 e 9 Legge n. 150/2000 e dell'art. 6 d.P.R. 422/2001, vada riconosciuto l'obbligo delle Amministrazioni pubbliche, in fase di prima applicazione della legge e del regolamento di esecuzione, di disporre la conferma di coloro che presso gli enti svolgevano le attività di informazione prima dell'entrata in vigore della stessa disciplina".

Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione per avere la sentenza respinto la domanda relativa alle differenze retributive del periodo 1998/2001 in base all'erroneo presupposto che i ricorrenti avessero svolto funzioni adeguate al proprio rispettivo profilo. La Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che la domanda proposta da B e S fosse stata costruita come effetto di una sorta di trascinamento rispetto al riconoscimento di quella maggiore del C, mentre i ricorrenti avevano allegato le specifiche attività dagli stessi svolte, sulle quali la Corte aveva omesso di motivare.

Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/01 (già art. 56 d.lgs. 29/93) e del CCNL comparto Enti locali 1998/2001 - allegato A. Si chiede se, ai sensi delle richiamate norme, "al lavoratore preposto allo svolgimento di mansioni proprie di qualifica superiore vada riconosciuto il diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore in ragione della verifica dello svolgimento in concreto delle relative mansioni e non in ragione del possesso dei requisiti che sarebbero necessari per l'accesso e l'inquadramento formale nella stessa qualifica".

Con il quinto motivo si denuncia omessa motivazione sulla domanda di risarcimento dovuto ai ricorrenti per non essere stati assegnati fin dal 2001 al riorganizzato ufficio stampa.

Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.





Il primo motivo e il relativo quesito, aventi ad oggetto uno dei passaggi interpretativi contenuti nella sentenza impugnata (sul ritenuto carattere non obbligatorio della istituzione dell'ufficio stampa, a differenza dell'ufficio relazioni con il pubblico), è privo di rilevanza ai fini della decisione della fattispecie concreta, poiché dall'eventuale suo accoglimento non deriverebbe "de iure" l'accoglimento di alcuna delle domande proposte dai ricorrenti. E' inammissibile, per violazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile "ratione temporis", il ricorso per cassazione nel quale il quesito di diritto si risolve in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo (cfr. S.U. n. 21672/2013).

La questione sottoposta alla Corte con il secondo motivo e il relativo quesito di diritto è se sussista il diritto del pubblico dipendente, già adibito ad un preesistente ufficio di informazione e comunicazione, ad essere confermato, ai sensi della disciplina transitoria di cui al d.P.R. 422/2001, di attuazione della L. n. 150/2000, nell'Ufficio stampa di nuova istituzione, pur essendo privo dei titoli richiesti dalla medesima disciplina regolamentare.

Per ordine logico giova esaminare con priorità l'insieme di censure vertenti sulla rivendicata riconducibilità delle mansioni relative al periodo 1998/2001 nei superiori livelli contrattuali, da cui i ricorrenti fanno discendere sia la rivendicazione del relativo trattamento retributivo, sia la pretesa risarcitoria per il successivo, prospettato demansionamento, sul presupposto che le mansioni proprie del nuovo Ufficio relazioni con il pubblico fossero dequalificanti rispetto a quelle svolte in precedenza.

Al riguardo, il terzo motivo presenta profili di inammissibilità quanto alle posizioni di B e S. I ricorrenti non espongono quali fossero le censure mosse alla sentenza di primo grado, né si lamenta un omesso esame di specifici motivi di appello, di talché il ricorso appare non autosufficiente ex art. 366 n. 3 c.p.c.. In ogni caso, la Corte di appello ha espresso una valutazione di merito laddove ha argomentato che i ricorrenti, seppure preposti al preesistente ufficio stampa, erano privi di una professionalità specialistica adeguata al particolare settore.

Quanto alla posizione del C, la sentenza ha escluso la riconducibilità delle mansioni nel superiore livello D, non limitandosi a valutare l'assenza dei requisiti formali in capo al dipendente, ma svolgendo una serie di considerazioni ulteriori: la professionalità del giornalista pubblicista (figura più affine alla rivendicazione, tra quelle incluse nella cat. D) richiede un'esperienza specialistica che il C non aveva maturato in misura adeguata e, comunque, non vi era la prova che le mansioni asseritamente riconducibili nella superiore cat. D fossero prevalenti (e dunque rilevanti



ex art. 2103 c.c.) rispetto a quelle proprie della cat. C, la cui declaratoria contrattuale prevede lo svolgimento di attività di relazioni esterne con altre Istituzioni e relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e attività negoziale, ossia un insieme di attività in cui era pienamente riconducibile l'attività svolta dal C, quale responsabile del gruppo da lui diretto fino alla ristrutturazione del 2001.

Il ricorso si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti formulando in definitiva una richiesta di duplicazione del giudizio di merito, senza evidenziare contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata o lacune così gravi da far risultare detta motivazione sostanzialmente incomprensibile o equivoca. Costituisce principio consolidato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass n. 2357 del 07/02/2004; n 7846 del 4/4/2006; n 20455 del 21/9/2006; n 27197 del 16/12/2011). Le argomentazioni svolte dal giudice di appello, confermatrice della sentenza di primo grado, appaiono prive di qualsiasi vizio logico-giuridico, oltre che del tutto congrue a sorreggere la decisione.

Il quarto motivo è formulato in modo astratto, ricalcando semplicemente il significato da attribuire all'art. 52 cit. senza che dal suo tenore possano inferirsi gli elementi per l'applicabilità della disposizione alla fattispecie concreta, posto che la Corte di appello ha escluso, come si desume dalla sentenza, interpretata nel suo insieme, che i ricorrenti abbiano svolto mansioni proprie della qualifica superiore. Pertanto, il motivo, per avere rilevanza nella fattispecie, richiederebbe l'accoglimento del motivo che precede.

Il quinto motivo è palesemente inammissibile, in quanto la Corte di appello non era tenuta a motivare sulla domanda risarcitoria, avendo escluso tanto il demansionamento, quanto l'illegittimità dell'assegnazione dei ricorrenti all'Ufficio relazioni con il pubblico (per completezza, va rilevato che gli stessi ricorrenti hanno dato atto di essere stati assegnati al riorganizzato Ufficio stampa a far data dal 1.1.2003).





Venendo all'esame del secondo motivo, va osservato che le disposizioni della L. n. 150 del 7 giugno 2000, "In attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" (art. 1, comma 1), intendendo per "pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" (comma 2). Il successivo art. 4 dispone che "le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui all'articolo 5". Quest'ultima norma, a sua volta, prevede che, "con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni....si provvede alla individuazione dei titoli per l'accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina altresì gli interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già svolge attività di informazione e di comunicazione". L'art. 6 prescrive che "ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge" (comma 2). Secondo l'art. 9 della legge, "gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità" (comma 2).

Il Regolamento di cui al d.P.R. n. 422/2001, emanato in attuazione della legge n. 150/2000, detta, all'art. 2, i requisiti per lo svolgimento delle attività di comunicazione e, all'art. 3, i requisiti per lo svolgimento delle attività di informazione, stabilendo, riguardo al secondo genere di attività, che "l'esercizio delle attività di informazione nell'ambito degli uffici stampa di cui all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche



amministrazioni, al possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per il personale che svolge funzioni di capo ufficio stampa, ad eccezione del personale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni" (comma 1); che "il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti è altresì richiesto per il personale che, se l'organizzazione degli uffici lo prevede, coadiuva il capo ufficio stampa nell'esercizio delle funzioni istituzionali, anche nell'intrattenere rapporti diretti con la stampa e, in generale, con i media, ad eccezione del personale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni" (comma 2); che "nessun requisito professionale specifico è richiesto per il personale addetto all'ufficio con mansioni non rientranti nelle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2" (comma 3); che "le amministrazioni che hanno istituito un ufficio stampa provvedono, nell'ambito della potestà organizzativa prevista dal proprio ordinamento, ad adottare gli atti di organizzazione dell'ufficio in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti commi" (comma 4).

All'art. 6, il Regolamento prevede che: "In fase di prima applicazione del presente regolamento, le amministrazioni possono confermare l'attribuzione delle funzioni di comunicazione di cui all'articolo 2 e di informazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 al personale dei ruoli organici che già svolgono tali funzioni. La conferma può essere effettuata anche se il predetto personale è sfornito dei titoli specifici previsti per l'accesso, e, relativamente all'esercizio delle funzioni di informazione, in mancanza del requisito professionale della iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti" (comma 1); "le amministrazioni, per la conferma dell'attribuzione delle funzioni già svolte dal personale in servizio, prevedono, sulla base dei modelli individuati dal successivo articolo 7, l'adozione di programmi formativi nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, avvalendosi, secondo le norme vigenti, della collaborazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, della Scuola superiore delle pubblica amministrazione locale, del Formez, degli istituti e delle scuole di formazione esistenti presso le amministrazioni stesse, delle università ed istituti universitari e di altri soggetti pubblici e di società private specializzate nel settore. I programmi annuali della Scuola superiore della pubblica amministrazione e del Formez sono conseguentemente adeguati per far fronte prioritariamente alle esigenze formative previste dal presente regolamento" (comma 2); "le attività formative del personale in servizio sono portate a compimento dalle amministrazioni entro ventiquattro mesi



dall'entrata in vigore del presente regolamento" (comma 3; il D.P.R. 19 dicembre 2003, n. 390 ha disposto, all'art. 1, comma 1, che "Il termine per il compimento delle attività formative per il personale che già esercita funzioni di informazione e comunicazione, previsto dall'articolo 6, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e' prorogato fino al 31 dicembre 2004"); "è esonerato dalla partecipazione al programma di formazione di cui al comma 2 il personale in servizio, già in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 o che ha frequentato corsi di formazione in comunicazione pubblica di durata non inferiore a quelle previste dall'allegato A, lettera A), del presente regolamento, organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dal Formez, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, da università ed istituti universitari e altre scuole pubbliche nonché strutture private aventi i requisiti di cui all'allegato B al presente regolamento. I moduli formativi, relativi ai contenuti previsti nel percorso didattico di cui all'allegato A, già erogati dalle pubbliche amministrazioni potranno essere computabili sul piano quantitativo ai fini dell'assolvimento degli interventi formativi di cui al successivo articolo 7" (comma 4); "il personale confermato nell'esercizio delle funzioni di comunicazione ed informazione è assegnato ad altre funzioni se non svolge, nel termine di cui al comma 3, il programma formativo previsto in relazione alla tipologia e al livello della funzione svolta presso l'amministrazione di appartenenza" (comma 5).

Dalla riferita disciplina può rilevarsi, per quanto interessa nella presente sede, che gli artt. 5 e 6 della legge n. 150/2000 rinviano al regolamento attuativo (fonte secondaria ex l. n. 400/88) la definizione dei requisiti (titoli) per l'accesso agli uffici stampa e relazione con il pubblico, fermo restando che per l'ufficio stampa è la stessa legge a prescrivere l'iscrizione all'albo dei giornalisti (art. 9); che ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, ed è contemplata la regola secondo cui sono confermati, in sede di prima applicazione della legge, "le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge (art. 6, comma 2, della legge).

Il Regolamento, attuativo della legge n. 150/2000, emanato ai sensi della L. 400/88 (art. 17), è espressione di una potestà normativa attribuita all'amministrazione, secondaria rispetto alla potestà legislativa. Esso regola, per quanto qui interessa: a) i titoli per l'accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per



le attività di informazione e di comunicazione (artt. 2 e 3 Reg., in relazione a quanto previsto dagli artt. 5 e 9 L. 150/2000); b) gli interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già svolge attività di informazione e di comunicazione (art. 6 Reg., in relazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge); c) l'attuazione del principio della conferma, in sede di prima applicazione della presente legge, dell'"attribuzione" delle funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già in precedenza le svolgeva (art. 6 Reg., in relazione all'art. 6, comma 2, della legge).

Innanzitutto, deve rilevarsi che, al primo comma dell'art. 6 del Regolamento, è fatto riferimento alla possibilità delle amministrazioni di "confermare l'attribuzione delle funzioni" di informazione, mentre al quinto comma della stessa norma è previsto che il personale "confermato nell'esercizio delle funzioni" di informazione è assegnato ad altre funzioni se non svolge, nel termine di cui al comma 3, il programma formativo previsto in relazione alla tipologia e al livello della funzione svolta presso l'amministrazione di appartenenza". La diversità delle locuzioni usate, "conferma dell'attribuzione delle funzioni" e "personale confermato nell'esercizio delle funzioni", porta a ritenere che, in fase di prima applicazione, il personale appartenente ai ruoli organici che già svolgeva le funzioni di informazione resti immediatamente "confermato" mediante assegnazione nell'"esercizio delle funzioni", con possibilità che questa assegnazione si trasformi nella vera e propria "attribuzione delle funzioni" all'esito del corso formativo, mentre se il dipendente così immesso (nell'esercizio delle funzioni) non svolge, nel termine prescritto, il programma formativo viene "assegnato ad altre funzioni" e quindi non ottiene l'"attribuzione" (definitiva, in sede di prima applicazione) delle funzioni dell'informazione.

Prima dell'espletamento del programma formativo non esiste un diritto perfetto all'"attribuzione delle funzioni", ma solo il diritto ad essere "confermato nell'esercizio" delle funzioni in atto, con possibilità che consegua, in esito all'utile espletamento del corso di formazione, il diritto all'assegnazione definitiva ("attribuzione") delle funzioni dell'informazione nell'Ufficio Stampa di nuova costituzione.

Non vi è alcuna contrasto tra disposizione legale e disciplina regolamentare, poiché la conferma dell'"attribuzione" delle funzioni può avvenire anche per il personale sfornito dei titoli specifici previsti per l'accesso, e, relativamente all'esercizio delle funzioni di informazione, in mancanza del requisito professionale della iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti. Dall'interpretazione sistematica della riferita disciplina si desume che, in sede di prima applicazione, ove il personale di ruolo, adibito alle funzioni dell'informazione, già possieda i requisiti prescritti, ossia i titoli





specifici di cui all'art. 2, la P.A. conferma tale personale in sede di prima applicazione senza necessità di frequentazione del corso di formazione, mentre ove tale personale non possieda i requisiti suddetti (come nel caso di specie), la P.A. ha l'obbligo di sottoporre il personale al corso formativo e solo all'esito di tale formazione procede alla conferma delle funzioni.

Il riferimento alla "possibilità" delle amministrazioni di "confermare" l'attribuzione delle funzioni di informazione al personale dei ruoli organici che già le svolgono non va intesa nel senso di mera facoltà dell'Amministrazione di avvalersi del personale di ruolo (come ha invece ritenuto la Corte di appello nella sentenza impugnata), ma nel senso che, anche nel caso in cui il dipendente non possieda i requisiti prescritti, ciò nondimeno sussiste la possibilità, per il personale confermato nell'esercizio delle funzioni, di ottenerne l'attribuzione nell'eventualità che venga completato utilmente il corso di formazione.

Il secondo comma dell'art. 6 definisce, innanzitutto, l'obbligo della P.A. di prevedere "l'adozione di programmi formativi nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio", cui assegnare il personale di ruolo che esercita le funzioni dell'informazione, mentre il diritto del dipendente ad essere "confermato nell'attribuzione" delle relative funzioni non viene ad esistenza prima dell'ultimazione di detto programma formativo.

Tutto ciò premesso, deve ritenersi che, pur essendo errata in punto di diritto l'interpretazione offerta dalla Corte di appello, ciò nondimeno la configurabilità del diritto di permanere nell'"esercizio di tali funzioni" e di essere conseguentemente avviati al corso di formazione postula che le funzioni svolte nel periodo di precedente assegnazione fossero almeno prevalentemente riconducibili nel novero di quelle proprie del settore informazione. Nella specie, la Corte di appello, nel rigettare ogni pretesa relativa al periodo anteriore alla riorganizzazione del 2001, seppure pronunciandosi in ordine ad altro capo di domanda, ha così indirettamente - ma chiaramente - escluso la riconducibilità delle mansioni all'epoca svolte dai ricorrenti in quelle proprie delle superiori categorie contrattuali rivendicate, il cui riconoscimento, anche secondo la prospettazione sottesa alla domanda, avrebbe costituito il presupposto del diritto alla successiva conferma nelle funzioni dell'informazione, come si evince anche dal fatto che la successiva assegnazione alle funzioni della comunicazione (Ufficio relazioni con il pubblico, di cui all'art. 2 Reg.) avrebbe costituito - secondo la tesi di cui alla domanda introduttiva - un'ipotesi di demansionamento per avere privato i ricorrenti della componente più qualificante delle mansioni in precedenza svolte.



Poiché, con accertamento di fatto non validamente censurato, la Corte di appello ha ritenuto che non vi fosse la prova del carattere prevalente delle mansioni riferibili alla funzione dell'informazione ed ha affermato che la categoria di inquadramento era coerente con le mansioni svolte nel periodo rivendicato 1998/2001 e che non vi era stato, di conseguenza, alcun demansionamento nel periodo successivo, ne consegue che difetta il presupposto necessario perché possa rilevare nella specie l'errore giuridico commesso dalla Corte di appello nell'interpretazione della disciplina che regola la fattispecie. In conclusione, il ricorso va respinto con correzione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., essendo esatto il dispositivo. Il potere della Corte di cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendo fermo il dispositivo, ai sensi del secondo comma dell'art. 384 cod. proc. civ., può essere esercitato allorquando, essendo conforme al diritto la decisione contenuta nel dispositivo, non lo sia la motivazione. Ciò giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 1° luglio 2015

Il Consigliere est.

Daniela Blasutto

Il Presidente

Luigi Macioce

Depositato in Cancelleria
oggi, 4 SET. 2015



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dot. ssa C. M. A. M. T. S.

Stella Aceto